

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2845

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, BERSANI, ZANIBELLI, MONTE, BOLLA, DE LEONARDIS, SODANO, BUFFONE, MAROTTA MICHELE, FRANZO, VALSECCHI, VIALE, ARMANI, VETRONE, MARENGHI, GRAZIOSI, DE MARZI FERNANDO, SANGALLI, GERBINO, BALDI CARLO, ROCCHETTI, MALFATTI, BREGANZE, PINTUS, GERMANI, VICENTINI, BOIDI, ZUGNO, CASTELLUCCI, TANTALO, SCHIAVON, PREARO, TRUZZI, SCARASCIA, SCALIA, BERLOFFA, BIANCHI FORTUNATO, BIANCHI GERARDO, CIBOTTO, FRUNZIO, FORNALE, ISGRÒ, SARTOR, RAMPA, LA PENNA, COLOMBO VITTORINO, CAPPUGI, CARRA, ALBA, ANDREUCCI, BUZZI, BUTTÈ

Presentata il 24 febbraio 1961

Regolamentazione della produzione e cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero, nonché della produzione e del commercio dello zucchero

ONOREVOLI COLLEGI! — 1. — Il settore bieticolo e saccarifero ha attraversato, con fasi alterne, nell'ultimo biennio e particolarmente nei mesi più recenti, una delle sue crisi più gravi: tanto grave da giustificare misure particolari atte ad impedire irreparabili conseguenze per alcuni settori e ad evitare di coinvolgere in uno stato di pericoloso e generale disagio tutto un campo che, nelle presenti difficoltà dell'agricoltura, rappresenta uno degli ancoraggi più validi.

La presente congiuntura negativa non è dovuta soltanto ad una ricorrente alternativa dei cicli economici, ma anche ad una crisi strutturale che esige necessariamente l'intervento urgente della legge e dei pubblici poteri.

La genesi del fenomeno, infatti, si trova da un lato in uno sviluppo della produzione della bietola che per alcuni anni è avvenuta in misura eccedente ai consumi e dall'altro, in una struttura dell'industria saccarifera che, eccessivamente concentrata in poche mani, ha finito col determinare nello sviluppo

dei rapporti industriali e, di riflesso, commerciali, gravi e pericolose distorsioni.

Creare un sistema che adegui da un lato la produzione delle bietole al consumo con efficaci misure di contenimento e, dall'altro, impedisca le lamentate distorsioni è scopo di questa proposta di legge: essa rappresenta lo sviluppo logico di alcuni precedenti provvedimenti e particolarmente di quelli che hanno attribuito al C. I. P., dopo lo « sganciamento » del prezzo della bietola da quello dello zucchero, la determinazione del prezzo « fermo » delle bietole e di quello massimo dello zucchero (provvedimento n. 547 del 22 marzo 1956) e della recente legislazione che ha regolamentato in una prima forma il piano degli investimenti bieticoli ed affidato all'esecutivo la ripartizione del prodotto tra le fabbriche (legge 7 luglio 1959, n. 490).

2. — Le prime sfasature tra produzione e consumo cominciarono a verificarsi, nel ciclo più recente, con le campagne 1955 e 1956: la congiuntura internazionale deter-

minata dalla crisi di Suez consentì l'esportazione a reintegro (decreto del Presidente della Repubblica n. 481 dell'8 maggio 1956) di 3.000.000 di quintali di zucchero, facilitando una momentanea normalizzazione della situazione. Fu tuttavia il 1959 che, a causa del raccolto eccezionalmente abbondante per l'andamento stagionale particolarmente favorevole, mise definitivamente a fuoco le questioni più gravi che sono andate poi successivamente acuendosi fino a toccare gli aspetti più drammatici dal settembre 1960 ad oggi.

Nel 1959 si ebbe una produzione eccedentaria di zucchero da bietole di circa 2.500.000 quintali per la cui lavorazione fu stipulato fra agricoltori e industriali l'accordo del 1° settembre 1959 che, mentre consentiva la trasformazione industriale del prodotto eccedentario, provocò la formazione di scorte straordinarie il cui onere andò a gravare sia sugli industriali (con onere proporzionalmente maggiore per gli stabilimenti minori) sia — soprattutto — sugli agricoltori, che hanno in definitiva sostenuto un onere di almeno due miliardi e mezzo (a).

Ad ovviare tali inconvenienti la citata legge 7 luglio 1959, n. 490, intese disciplinare i piani degli investimenti bieticoli in relazione ai consumi e poiché questi furono valutati in circa quintali 9.500.000, il contingente normale per il 1960 e, con recente decreto ministeriale, per il 1961 è stato fissato in ettari 230.000 (ettari 270.000 nel 1955), ritenuto atto a consentire la produzione in annate normali di circa 8.600.000 quintali di zucchero da bietola.

Così è stato per il 1960 e, secondo ogni previsione, lo sarà anche per il 1961, soprattutto se saranno approvate le misure previste dalla presente legge a maggior garanzia del rispetto dei piani di ammortamento.

I sacrifici, peraltro, sostenuti dagli agricoltori italiani, con particolare riguardo a quelli del Sud ormai largamente orientati verso una coltura che trova in quel clima migliori condizioni di sviluppo, sono stati resi vani dal limitato aumento dei consumi sia per usi alimentari sia per usi industriali

(a) Nel 1960 per quintali		
12.264.528,11 × L. 70 =	L.	858.516.968
Nel 1961 per quintali		
12.264.528,11 × L. 140 =	L.	1.717.033.935
in totale . . .	L.	<u>2.575.550.903</u>

A tale cifra vanno aggiunti gli interessi sulle somme anticipate a titolo di acconto sulle bietole eccedentarie.

(dovuto anche alla totale mancanza di idonee misure pubblicitarie) (a), ma soprattutto sono stati resi vani dalla continuata produzione di zucchero da melasso (quintali 1 milione e 600.000 nel triennio 1958, 1959 e 1960).

3. — Tale questione merita alcune considerazioni particolari.

Come è noto, lo zucchero si può ottenere, oltre che dalle barbabietole, da un sottoprodotto derivante dalla trasformazione delle stesse: il melasso.

La dezuccherizzazione del melasso avviene, di solito, con il processo di baritazione (cioè ricorrendo all'ossido di bario) il quale consente di ricavare nuovo saccarosio dai melassi, ottenendo al tempo stesso, come ulteriore sottoprodotto le « acque madri » che, a loro volta, sono utilizzate attraverso successive lavorazioni industriali a scopi farmaceutici, alimentari e come fertilizzanti.

Fra l'altro dalle acque madri sono ricavabili:

l'acido glutammico;

l'acido citrico;

i salini potassici (carbonato di potassio);
combustibile (povero).

In un primo momento (decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109) su proposta del Ministro per le finanze, venne istituito un diritto erariale nella misura di lire 22,70 per ogni chilogrammo di saccarosio contenuto nei melassi. La giustificazione di questa imposta addizionale sullo zucchero (« addizionale quanto ne esisteva già una di lire 87 al chilogrammo sullo zucchero di prima trasformazione delle bietole ») era in linea di principio quasi convincente, in quanto mirava a portare il costo della materia prima saccaromelasso allo stesso livello della materia prima saccarosio nelle bietole, così da eguagliare il costo di produzione dello zucchero nei due casi, consentendo di perequare la situazione delle aziende saccarifere che producevano zucchero solo da bietole, con quella delle aziende saccarifere che producevano zucchero anche da melasso.

Stante il fatto che il prezzo massimo di vendita dello zucchero era ed è fissato dallo Stato, tramite il C. I. P., il diritto erariale dello zucchero da melasso avrebbe dovuto evitare *profitti addizionali* da parte di alcune aziende che erano in grado di produrre zucchero da baritazione; al tempo stesso

(a) L'andamento dei consumi negli ultimi 3 anni è stato il seguente:

1957-58	Quint.	8.896.753,49
1958-59	»	8.879.695,26
1959-60	»	8.966.194,55

doveva scoraggiare la utilizzazione del saccaromelasso per la produzione di zucchero, così da non diminuire la coltivazione delle bietole, che tanta importanza ha per l'economia agricola del nostro Paese.

Ma a soli due mesi dalla istituzione del diritto erariale sul saccaromelasso, una nuova legge (29 novembre 1956, n. 1329) modificava sostanzialmente la portata del provvedimento, stabilendo che il diritto erariale non doveva essere applicato sui primi quattrocentomila quintali di produzione nazionale di saccarosio contenuto nei melassi. Successivamente, con deroga annuale, il limite dell'esonero dall'imposta addizionale fu portato a 800.000 quintali di zucchero ricavati da melasso e fu conservata l'attribuzione della facoltà di baritazione in via esclusiva a ciascuno stabilimento in attività al momento dell'entrata in vigore della legge (Cavarzere del gruppo Pontelongo-Montesi e Legnago del gruppo Italiana Zuccheri), con grave danno per l'agricoltura e ingiustificati benefici degli industriali proprietari di tali stabilimenti.

Infatti considerata la notevole disparità tra il prezzo ufficiale del saccaromelasso, che è di lire 32 al chilogrammo, ed il prezzo corrente di mercato, che è di lire 15-16 al chilogrammo, l'industriale che può ottenere la così detta « baritazione » per ricavare zucchero da melasso, dispone di una materia prima che (ad una resa minima dell'86 per cento) gli costa 18-20 lire anziché 70 lire per quintale grado di saccarosio nella bietola, come avviene per l'industria che ricava zucchero dalla bietola.

Il costo del procedimento di baritazione è uguale a quello della normale trasformazione della bietola in zucchero.

Vi sono poi sì le spese di rigenerazione dei sali di bario, valutabili, al massimo, in 25 lire per chilogrammo di zucchero prodotto, ma si deve considerare che gli stessi gruppi producono, consumano e rigenerano i sali di bario.

Il soprapprofitto attuale dei privilegiati produttori di zucchero da baritazione, tenuto anche conto del valore commerciale dei sottoprodotti, è pertanto di almeno lire 60 per chilogrammo di zucchero. Ossia, con riferimento agli 800.000 quintali di zucchero producibili, può ascendere a circa cinque miliardi mentre con riferimento alla produzione effettiva dell'ultimo anno di quintali 400.000 non è certo stato inferiore ai due miliardi e mezzo.

Puntualmente, ai primi mesi di ciascun anno, difensori dei due unici stabilimenti italiani, nei quali — in grazia di privilegio di esclusività di cui godono i rispettivi proprietari — si opera la baritazione, promuovono anche

presso i parlamentari iniziative che nel proposito di assicurare continuità di lavoro a poche decine di operai in definitiva garantiscono, in concreto, la continuità di eccezionali soprapprofitti ai titolari di tali stabilimenti, e cioè a due dei maggiori gruppi in cui è concentrata l'industria saccarifera. Si è parlato di gravi conseguenze per l'agricoltura: basti pensare che ad essa sono sottratti oltre 27.000 ettari dai quali si potrebbero ricavare 6.800.000 quintali di bietole trasformabili in 800.000 quintali di zucchero con complessive possibilità di lavoro di un numero di persone incomparabilmente superiore a quello degli operai dei due citati stabilimenti. Se poi — come si vedrà — si pone mente alle turbative di carattere generale che da tale lavorazione derivano a tutto il settore industriale, si vedrà ancor meno giustificata una attività che concentrata in appena due impianti, per ben 800.000 quintali di zucchero (pari al 10 per cento del totale) mette in difficoltà i restanti 77 stabilimenti che producono complessivamente 7.500.000 quintali.

4. — Sottolineato così i più gravi aspetti connessi con la produzione di zucchero da melasso, conviene ritornare alla questione delle giacenze eccedentarie di zucchero.

Tali giacenze, per le cause sopra indicate, ammontavano al 1° agosto 1960 a circa 6.100.000 quintali ed erano rimaste praticamente inalterate nei confronti dell'anno precedente in quanto il 1960 aveva dato i seguenti risultati:

produzione:

zucchero di bietole .	Quint.	8.500.000
zucchero di melasso .	»	580.000
in totale . . .	Quint.	9.180.000

consumi:

in totale . . .	Quint.	8.966.194
-----------------	--------	-----------

Dovendosi considerare le scorte ordinarie (destinate cioè a garantire un normale margine di sicurezza di fronte al mercato) in circa quintali 1.800.000 (pari a circa il 20 per cento del consumo complessivo annuo), ne deriva che le scorte straordinarie ammontano a circa quintali 4.000.000 venutesi praticamente a formare — come dianzi illustrato — attraverso la produzione eccedentaria di 2.500.000 quintali di zucchero da bietole nel 1959 e a causa della consentita produzione di zucchero da melasso per quintali 1.600.000 nel triennio 1958-60.

Poiché per il 1961 è prevista una produzione all'incirca uguale a quella del 1960 (quin-

tali 9.180.000) e per i consumi (anche in conseguenza del congiunto fenomeno della diminuzione dell'imposta di fabbricazione e del prezzo di vendita) è previsto un lieve aumento a circa quintali 9.500.000, i problemi attuali possono essere così individuati:

a) graduale smobilitazione delle scorte straordinarie e regolamentazione delle scorte ordinarie disposte proporzionalmente tra i diversi stabilimenti;

b) adozione di misure dirette ad impedire ai grandi gruppi saccariferi di avvalersi — agevolati dalle presenti condizioni di crisi che incide proporzionalmente soprattutto sui gruppi più deboli — delle loro posizioni dominanti per raggiungere fini monopolistici attraverso manovre di sleale concorrenza (*dumping*) e di boicottaggio nei confronti delle aziende industriali minori;

c) mantenimento dell'attuale equilibrio tra produzione agricola e trasformazione industriale, in modo di evitare per l'avvenire il formarsi di scorte eccedentarie, « gelandole » in caso di annate eccezionali;

d) graduale riduzione fino all'eliminazione, delle produzioni dello zucchero di melasso, in modo da consentire l'ampliamento di 27.000 ettari del contingente destinato ai coltivatori delle regioni meridionali;

e) graduale ampliamento dei consumi, sia attraverso adeguate iniziative pubblicitarie destinate a favorirli sia attraverso un incremento dell'uso dello zucchero nelle industrie dolciarie, dei derivati della frutta, ecc. (a).

5. — Agli scopi sopra descritti intende rispondere la presente proposta di legge che i più recenti sviluppi hanno reso particolarmente urgente, soprattutto in conseguenza delle iniziative prese dai maggiori gruppi saccariferi.

(a) Il consumo dello zucchero per uso industriale (industrie dolciarie, industrie dei derivati della frutta, altre), che in Italia rappresenta poco più del 20 % del consumo totale, avrebbe raggiunto nei sottoindicati Paesi i seguenti valori percentuali:

Francia	42 %
Germania occ.	41 %
Gran Bretagna	49 %
U. S. A.	51 %
Australia	55 %

Anche in Italia tuttavia il tasso di incremento dei consumi indiretti è stato nel dopoguerra assai maggiore che per i consumi diretti:

1938-39: consumo diretto quintali 3.000.000; indiretto quintali 500;

1959-60: consumo diretto quintali 6.800.000; indiretto quintali 2.200;

L'industria saccarifera italiana si articola su venti gruppi, ove si consideri l'azionariato cui fanno capo (vedi il prospetto allegato A).

Tre di questi (Società Eridania e imprese e società collegate; Società italiana per l'industria degli zuccheri e imprese e società collegate; Società appartenenti al complesso Montesi e Pontelongo) rappresentano oltre l'80 per cento della produzione, ripartendosi il restante 18 per cento tra i rimanenti 17 gruppi, costituiti da società medie e piccole, con capitali minori oscillanti intorno al mezzo miliardo.

Le condizioni generali di crisi provocate dalle giacenze straordinarie hanno creato condizioni ineguali tra i diversi gruppi, a tutto danno di quelli minori; ad aggravare la situazione si sono poi aggiunte forme di concorrenza intenzionalmente esasperate da parte dei tre gruppi maggiori.

Poiché il costo di giacenza di 1 quintale di zucchero è di ben mille lire annue — a parte eventuali avarie e rilavorazioni — ed ogni fabbrica ha da un triennio forti giacenze ordinarie e straordinarie, è evidente che i gruppi maggiori — favoriti da precedenti periodi favorevoli (abbiamo già avuto di recente tre riduzioni del prezzo C. I. P.), da ammortamenti maturati e dalle facilitazioni connesse con la produzione del melasso — si sono trovati in condizioni di reggere meglio le difficoltà del momento.

Sono state tuttavia le vendite sottocosto da essi effettuate dal settembre in poi che hanno messo in gravissima difficoltà tutti i gruppi minori, i quali sono ormai in parte in condizioni così serie che, se non tempestivamente fronteggiate, potrebbero portare ad ulteriori deformazioni della compagine strutturale del settore (due aziende minori sono state assorbite negli ultimi tre mesi) proprio mentre il sorgere di due stabilimenti cooperativi tra produttori (Minerbio ed Ostellato) faceva sperare nell'inizio di un processo di più razionale articolazione.

Gettando improvvisamente sul mercato eccezionali quantitativi di scorte a prezzi inferiori a quelli stessi di acquisto delle bietole (considerato, oltre al prezzo « fermo », gli oneri fissi dei trasporti, imposta generale sull'entrata, ecc.), i tre maggiori gruppi hanno determinato una situazione assolutamente eccezionale, che ha minacciato e minaccia di travolgere la maggior parte degli zuccherifici minori e di provocare, di riflesso, gravi ripercussioni a danno degli bieticoltori delle zone in cui tali minori

stabilimenti operano; mentre i gruppi maggiori hanno, cioè, alienato i loro *stocks* di vecchi prodotti, gli stabilimenti minori hanno praticamente i magazzini pieni del prodotto delle due ultime « campagne » e sono assillati dalle banche che si rifiutano di assisterli soprattutto in relazione agli impegni contratti con i bieticoltori conferenti.

L'imminente inizio delle semine 1961 trova pertanto agricoltori e trasformatori minori in una penosa situazione di incertezza che deve essere obiettivamente valutata allo scopo di trovare — con assoluta urgenza — opportuni rimedi.

La disciplina delle scorte, con determinazioni proporzionali (per lo zucchero da melasso occorrerebbero misure eccezionali, almeno per il 1961) è divenuto problema che si identifica con la possibilità di sopravvivenza dei gruppi minori contro il prolungarsi o il ripetersi di situazioni distorte di concorrenza che non hanno purtroppo avuto fino ad oggi nel nostro Paese una regolamentazione *ex lege*.

Da ciò derivano le nuove norme, introdotte nella proposta di legge, con cui si attribuiscono all'esecutivo sia la disciplina delle scorte sia quella delle distribuzioni (quest'ultima solo in caso di necessità) mediante autorizzazioni di sblocchi parziali dei quantitativi prodotti, sentiti i rappresentanti delle diverse categorie interessate. Trattasi di norme che hanno notevoli precedenti nelle principali legislazioni estere: ad esempio nell'area del M. E. C., ci hanno preceduti la Francia e la Germania.

6. — Il problema delle scorte straordinarie, destinato prevedibilmente a protrarsi per qualche tempo, può essere pertanto fronteggiato:

- a) con una perequata distribuzione dell'onere corrispondente tra i diversi gruppi;
- b) con un adeguato programma di *promotion*, a cui è previsto (articolo 8) il concorso sia degli industriali sia degli agricoltori, con contributo di limitata entità a carico di questi ultimi (a);

(a) *Consumo dello zucchero in Italia negli ultimi 12 anni* (consumo medio annuo per abitante:

1948	kg.	9,7
1949	»	10,4
1950	»	12,4
1951	»	12,7
1952	»	13,2
1953	»	14,5
1954	»	16,1
1955	»	16,2
1956	»	17,2
1957	»	17,4
1958	»	20,1
1959	»	21,6

c) con l'incremento dei consumi in usi industriali;

d) con idonee iniziative nel campo della esportazione facilitate anche da idonee predisposizioni in un quadro di collaborazione tra le categorie interessate (articolo 8).

La sua soluzione deve interessare il Governo e le categorie in uno sforzo, possibilmente programmato in un triennio, allo scopo di eliminare una delle maggiori cause delle presenti difficoltà e di riaprire nuove possibilità di espansione agricola e di sviluppi industriali specialmente nelle zone meridionali.

* * *

L'articolo 1 della proposta di legge, oltre ai compiti previsti dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1959, n. 490, relativi al piano annuale di coltivazione delle barbabietole, deferisce ai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per l'industria e il commercio anche la facoltà di determinare, sentita una apposita Commissione consultiva cui si farà cenno in appresso, i programmi di produzione ed eventualmente di distribuzione dello zucchero da bietole e da melasso, nonché la fissazione delle modalità di attuazione di tali programmi.

Come si è più sopra rilevato, vi è l'esigenza di completare l'attuale disciplina nella coltivazione e cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera, estendendola, oltre alla fase produttiva agricola, anche a quella industriale della trasformazione delle bietole e del melasso in zucchero e alla distribuzione del prodotto, allo scopo di por finalmente fine, nell'interesse generale e dello stesso ordine pubblico, allo stato di imperante disordine e di grave turbamento del particolare settore produttivo.

Essendosi inoltre la Commissione costituita ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 490, palesata, per evidenti ragioni, del tutto inefficiente ed assolutamente non funzionale in materia di controlli, si è ritenuto opportuno affidare il compito di sovrintendere sull'attuazione dei programmi di coltivazione, di produzione e di distribuzione innanzi richiamati, direttamente alle due Amministrazioni interessate, dando alle medesime la facoltà di avvalersi anche dell'opera delle Associazioni nazionali dei produttori bieticoli e degli industriali saccariferi.

Con l'articolo 2, come si è in precedenza accennato, viene costituita una Commissione nazionale, a carattere consultivo, con

l'incarico di esprimere il parere sia sui programmi di coltivazione delle barbabietole, di produzione e di distribuzione dello zucchero, sia sulle modalità di attuazione di tali programmi e sulle iniziative per l'incremento del consumo di tale prodotto, nonché, su richiesta dei Ministri per l'agricoltura e le foreste e per l'industria e il commercio, su ogni altro argomento riguardante la materia oggetto della presente regolamentazione.

A far parte della Commissione in parola vengono chiamati, con quelli delle Amministrazioni interessate, tre rappresentanti dei produttori bieticoli e tre degli industriali dello zucchero, nonché un rappresentante delle cooperative agricole esercenti zuccherifici sociali ed uno dei lavoratori agricoli ed industriali del ramo.

Sembra superfluo sottolineare l'importanza e l'utilità di tale organo consultivo ai fini di una più organica e completa trattazione dei complessi e delicati problemi del settore. Trattasi di uno strumento di consultazione del quale, del resto, è vivamente sentita, e da tempo, la necessità.

L'articolo 3, concernente la fissazione del prezzo di cessione delle barbabietole da parte del Comitato interministeriale dei prezzi, riproduce, in sostanza, l'articolo 2 della legge 7 luglio 1959, n. 490, modificato con la legge 11 agosto 1960, n. 820, con la sola variante, rispetto al precedente testo, che il prezzo come sopra determinato ed il suo carattere di « prezzo fermo » si applicano esclusivamente alle barbabietole rientranti nel programma di coltivazione.

Non è ammissibile infatti che il beneficio del « prezzo fermo » possa essere esteso anche alle eventuali produzioni eccedentarie, non previste dal suddetto programma di coltivazione, in quanto lo zucchero ottenuto da tali eccedenze dovrà essere necessariamente collocato all'estero al prezzo praticato sul mercato internazionale per lo zucchero da canna, prezzo che, come è noto, è notevolmente inferiore a quello dello zucchero da bietola.

Il sistema del doppio prezzo — fisso per il prodotto contingentato destinato al mercato interno; libero per il prodotto destinato al mercato internazionale — è del resto praticato da tempo, e con successo, in vari altri Paesi bieticoli, quali il Belgio, la Francia e l'Olanda, tanto da consentire a questi Paesi di alimentare una soddisfacente corrente di esportazione. Esso inoltre impedirà la costituzione all'interno di scorte superiori a quelle normali e, conseguentemente, il con-

tinuo ricorso a provvedimenti di contenimento della coltura.

Con l'articolo 4 viene confermato integralmente l'attuale sistema di determinazione — previsto dall'articolo 3 della legge n. 490 — delle altre condizioni di cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera.

L'articolo 5, oltre alla formazione di una scorta ordinaria — del resto già considerata in sede di determinazione del prezzo dello zucchero — prevede la costituzione anche di eventuali scorte straordinarie.

Circa la costituzione della scorta ordinaria, trattasi di disposizione la cui necessità è da tempo sentita onde assicurare, fra l'altro, una equa ripartizione della scorta stessa fra le singole aziende saccarifere in rapporto alle rispettive produzioni annuali di zucchero.

In merito alla costituzione di eventuali, temporanee scorte straordinarie, in aggiunta a quelle normali, trattasi invece di disposizione diretta ad evitare il perpetuarsi di situazioni di grave turbamento e di incontestabile disagio, soprattutto per le aziende minori, nel caso di notevoli giacenze di zucchero riportate dalle precedenti campagne o di produzioni notevolmente eccedentarie (dovute, ad esempio, al più elevato contenuto in saccarosio delle bietole) rispetto al consumo previsto. Siffatta disposizione consente inoltre, come per le scorte ordinarie, una più equa e ragionata ripartizione del peso di dette scorte straordinarie.

All'articolo 6, in relazione anche a quanto fatto presente in sede di esame dell'articolo 3, riguardante il prezzo di cessione delle bietole, viene disciplinato il collocamento dello zucchero ottenuto al di fuori dei piani di coltivazione e di produzione stabiliti ai sensi dell'articolo 1 della presente proposta di legge.

Al fine pertanto di evitare la costituzione di scorte eccedentarie, a danno soprattutto di coloro che si sono attenuti ai cennati piani di coltivazione e produzione, si è ritenuto disporre che lo zucchero come sopra ottenuto sia da bietola sia da melasso, possa essere estratto dai magazzini delle fabbriche per l'esportazione o altri impieghi equivalenti e solo in caso di necessità per il consumo interno, naturalmente soltanto dopo l'esaurimento delle eventuali scorte straordinarie di cui fosse stata imposta la costituzione in applicazione del precedente articolo 5.

Con l'articolo 7 si è ritenuto dare una più organica e confacente disciplina a tutta la materia riguardante l'importazione e l'impiego del seme di bietola: la fissazione delle varietà e dei tipi, di produzione nazionale e

di provenienza estera, che possono essere utilizzati nella coltivazione; l'esercizio dei relativi controlli; la determinazione dei prezzi massimi di cessione. E ciò, a integrazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge n. 490, la cui applicazione ha palesato, all'atto pratico, non poche lacune ed insufficienze.

Nel contempo, viene abrogato il regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1568, da tempo inoperante e in gran parte superato, sulla disciplina e sul commercio del seme di bietole zuccherine.

Con l'articolo 8 si è ritenuto demandare ai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per l'industria e il commercio, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, la facoltà di istituire, mediante il versamento di quote a carico dei produttori bieticoli e delle aziende saccarifere, un apposito fondo di gestione e di compensazione per il collocamento delle eventuali scorte straordinarie costituite ai sensi del precedente articolo 5, nonché degli oneri relativi agli adempimenti e ai controlli derivanti dalla presente proposta di legge e delle spese per l'attuazione di iniziative intese a favorire l'incremento del consumo nazionale di zucchero.

Circa il collocamento delle scorte straordinarie, si ritiene di dover precisare che il concorso dei bieticoltori per la vendita all'estero delle scorte stesse a prezzo internazionale, riguarda il solo zucchero da bietole;

si aggiunge inoltre che tale concorso finanziario potrà, evidentemente, essere richiesto alla condizione ch'esso comporti un allargamento degli investimenti a coltura.

Gli oneri afferenti agli adempimenti e controlli concernono, in particolare, l'attuazione dei programmi di coltivazione, di produzione e di distribuzione di cui al secondo comma dell'articolo 1; il funzionamento della Commissione nazionale per la bietola e lo zucchero prevista all'articolo 2; i controlli agricoli e chimici alla consegna delle bietole per la trasformazione in zucchero, indicati nelle condizioni di cessione di cui all'articolo 4; la determinazione, ai fini della applicazione degli articoli 3 e 6, della produzione rientrante nei piani di coltivazione e di produzione e di quella ottenuta al di fuori di detti piani da destinare all'esportazione; i controlli relativi alle varietà e ai tipi di seme impiegati nella coltivazione, ecc.

Per quanto attiene alle iniziative intese a favorire l'incremento del consumo dello zucchero, si ha ragione di ritenere sia ormai giunto il momento di porre effettivamente in atto una azione concreta e sistematica a questo fine, azione che, come è noto, è stata da tempo attuata, con notevoli e soddisfacentissimi risultati, in molti altri Paesi, come ad esempio la Francia che, attraverso una ben congegnata propaganda, nel giro di soli quattro anni ha portato il consumo interno da 25 ad oltre 30 chilogrammi *pro capite*.

ALLEGATO A.

PROSPETTO DELLA INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA

	STABILIMENTI		STABILIMENTI		STABILIMENTI	
ERIDANIA	Bando	V. GARD	Comacchio	S. A. D. A. M.	Giulianova	
	Cavanella Po		Migliarino		Jesi	
	Ceggia		Cecina		Montecosaro	
	Classe		Sermide		Arquà Polesine	
	Codigoro		Badia Polesine		Piacenza	
	Ferrara		Bologna		GESSEL	Sant'Eufemia Lamezia
	Ficarolo		Cervignano			Strongoli
	Forlì		Cesena			Avezzano
	Granarolo		Chieti Scalo			Battipaglia
	Lama		Crevalcore			Capua
	Massalombarda	Finale Emilia	Fontanellato			
	Mezzano	Granaolo	Forlimpopoli			
	Montagnana	Latina	Minerbio			
	Ostiglia	Lendinara	Mizzana			
	Parma	Mirandola	Motta Sant'Anastasia			
	Pontelagoscuro	Reggio Emilia	Oristano			
	San Biagio	Rendina	Ostellato			
	San Bonifacio	Rieti	Policoro			
	Sarmato	Rovigo	San Pietro in C. AIE			
	Villasor	DELTA PU	Ca' Venier	Sant'Agata		
SACCARIFERA	Bondeno		Porto Tolle	S. I. C. A.		
	Bonora		Ariano Polesine	Tresigallo		
	Casalmaggiore		Bottrighe	Villanova		
	Iolanda Ferrarese		Cartura			
	Molinella		Casali Gerola			
	Polesella		Este			
	San Pietro in C. Sacc.		Fano			
	ROMANA		PONTELONGO	Pontelongo		
				Spinetta Marengo		

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di coordinare l'esercizio della bieticoltura e dell'industria zuccheriera con le esigenze di sviluppo economico e sociale delle zone agricole interessate e con le esigenze del consumo dello zucchero, il Ministro per l'agricoltura e le foreste e il Ministro per l'industria e il commercio, con decreto da emanare di concerto, sentita la Commissione nazionale per le bietole e lo zucchero di cui all'articolo 2 della presente legge, possono determinare, per ogni campagna, i programmi di coltivazione delle barbabietole da zucchero, di produzione e di distribuzione dello zucchero da bietole e da melasso, nonché le modalità di attuazione di tali programmi comprese quelle di assegnazione delle barbabietole ai singoli stabilimenti per la trasformazione in zucchero.

I controlli sull'attuazione dei programmi di coltivazione, di produzione e di distribuzione di cui al comma precedente sono esercitati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero dell'industria e del commercio, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, avvalendosi anche dell'opera delle Associazioni nazionali dei produttori bieticoli e degli industriali saccariferi.

ART. 2.

È istituita, con decreto da emanare di concerto dai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per l'industria e il commercio, la Commissione nazionale per le bietole e lo zucchero.

Detta Commissione è composta da un esperto della materia, che la presiede; da due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e delle finanze; da tre rappresentanti dei produttori bieticoli; da tre rappresentanti degli industriali dello zucchero; da un rappresentante delle cooperative agricole esercenti zuccherifici sociali; da un rappresentante dei lavoratori agricoli e industriali interessati designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed uno del Ministero dell'industria e del commercio.

A partecipare ai lavori della Commissione possono essere chiamate, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte delle questioni da trattare.

La Commissione esprime il parere sui programmi annuali di coltivazione delle barbabietole da zucchero, di produzione e di distribuzione dello zucchero da bietole e da melasso, nonché sulle modalità di attuazione di tali programmi e sulle iniziative intese a favorire l'incremento del consumo dello zucchero.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e il Ministro per l'industria e il commercio possono altresì sentire la Commissione su ogni altro argomento riguardante la materia regolata dalla presente legge.

ART. 3.

Il prezzo di cessione all'industria zuccheriera delle barbabietole rientranti nel programma di coltivazione di cui al precedente articolo 1 è stabilito dal Comitato interministeriale dei prezzi, entro il 28 febbraio di ogni anno, con le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, avuto riguardo alle altre condizioni di cessione determinate ai sensi del successivo articolo 4 e sentita la Commissione di cui all'articolo 2.

Il prezzo come sopra stabilito deve intendersi a tutti gli effetti prezzo fermo.

Il prezzo stesso è di diritto inserito nei singoli contratti e l'interessato può ripeterne la differenza anche dopo il pagamento.

ART. 4.

Gli accordi fra l'Associazione nazionale dei produttori bieticoli e quella degli industriali saccariferi, aventi ad oggetto le altre condizioni di cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera, sono approvati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

Qualora, entro il 31 dicembre, non sia intervenuto alcun accordo fra le predette Associazioni, le condizioni di cessione previste dal comma precedente sono fissate, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

ART. 5.

I Ministri per l'industria e il commercio, per l'agricoltura e le foreste e per le finanze,

con decreto da emanare di concerto, determinano le scorte di zucchero da bietole e da melasso che, in misura non superiore al 20 per cento della produzione per lo zucchero da bietola e al 40 per cento della produzione per lo zucchero da melasso, le aziende industriali devono costituire.

In caso di notevoli giacenze di zucchero di precedenti campagne o di produzioni notevolmente eccedentarie rispetto al consumo previsto e qualora esigenze particolari lo richiedano, i Ministri per l'industria e il commercio, per l'agricoltura e le foreste e per le finanze, con decreto da emanare di concerto, possono imporre la costituzione di scorte straordinarie, in aggiunta a quelle di cui al precedente comma, in relazione alla produzione delle singole aziende.

Le scorte di zucchero costituite a norma del presente articolo restano depositate nei magazzini controllati dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e possono essere utilizzate soltanto previa autorizzazione da concedersi, con decreto da emanare di concerto, dai Ministri per l'industria e il commercio, per l'agricoltura e le foreste e per le finanze, sentita la Commissione di cui all'articolo 2.

ART. 6.

Lo zucchero ottenuto dalla lavorazione delle barbabietole che non rientrano nel contingente fissato ai sensi del precedente articolo 1, come pure lo zucchero da melasso prodotto in più rispetto al quantitativo previsto dal piano di produzione predisposto ai sensi del cennato articolo 1, deve restare depositato nei magazzini delle aziende industriali produttrici in aggiunta alle scorte costituite a norma dell'articolo 5 della presente legge.

Tale zucchero può essere estratto per l'esportazione o altri impieghi particolari e solo in caso di necessità per il consumo interno, soltanto dopo l'esaurimento delle scorte straordinarie di cui al secondo comma del precedente articolo 5 e previa autorizzazione da concedersi, con decreto da emanare di concerto, dai Ministri per l'industria e il commercio, per l'agricoltura e le foreste per le finanze, sentita la Commissione di cui all'articolo 2.

ART. 7.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, sentita la Commissione nazionale

per le bietole e lo zucchero di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge, determina le varietà ed i tipi di seme di produzione nazionale e di provenienza estera che possono essere utilizzati nella coltivazione della barbabietola da zucchero.

Ferma l'osservanza delle disposizioni emanate in applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni, recante norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, la importazione del seme di barbabietola da zucchero di provenienza estera è subordinata al nullaosta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il controllo delle varietà e dei tipi di seme impiegati nella coltivazione è deferito al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che lo esercita tramite la Stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Le modalità relative a tali controlli sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

I prezzi massimi di cessione ai produttori agricoli del seme di barbabietole di produzione nazionale e di provenienza estera sono determinati con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, con le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561.

Le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1568, concernenti la disciplina della preparazione e del commercio del seme di bietola zuccherina, e le norme regolamentari emanate con regio decreto 30 settembre 1937, n. 2121, in esecuzione del citato regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1568, sono abrogate.

ART. 8.

È in facoltà dei Ministri per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste, con decreto da emanare di concerto anche con il Ministro per il tesoro, di istituire, mediante il versamento di quote a carico dei produttori bieticoli e delle aziende saccarifere, un apposito fondo di gestione e di compensazione per il collocamento delle scorte straordinarie costituite ai sensi del secondo comma del precedente articolo 5, nonché degli oneri relativi agli adempimenti e ai controlli derivanti dall'applicazione della presente legge e delle spese per la attuazione di

iniziative intese a favorire l'incremento del consumo nazionale di zucchero.

Al versamento delle quote a carico dei produttori bieticoli e delle aziende saccarifere, per il titolo di cui al precedente comma, si provvede secondo modalità stabilite dal Comitato interministeriale dei prezzi ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561.

La gestione del fondo di compensazione previsto dal presente articolo è regolata dalle norme contenute nel decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561.

ART. 9.

Le disposizioni di cui alle leggi 7 luglio 1959, n. 490, e 11 agosto 1960, n. 820, sono sostituite da quelle contenute nella presente legge.

ART. 10.

Chiunque contravviene alle condizioni di cessione stabilite ai sensi dell'articolo 4 ed all'impiego delle varietà di seme secondo le disposizioni richiamate dall'articolo 7 è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Chiunque contravviene alle disposizioni sulla formazione delle scorte e sulla utilizzazione delle scorte stesse, contenute negli articoli 5 e 6, è punito con l'ammenda di lire 10.000 per ogni quintale o frazione di quintale di zucchero immesso al consumo.